

**IMPOSTE E TASSE**di **GIAN PAOLO TOSONI****Croce e delizia del contribuuto a fondo perduto**

*Sono passati alcuni giorni dall'avvio della procedura di richiesta, ma permangono difficoltà nella valutazione del fatturato. E in alcuni casi il bonus potrebbe arrivare anche se gli incassi sono aumentati.*

E' attiva da qualche giorno, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la piattaforma per la trasmissione delle richieste del contributo di cui all'art. 25 del "Decreto Rilancio". La domanda deve essere trasmessa entro e non oltre il 13.08.2020. Il contributo consiste nell'erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione. Spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, di lavoro autonomo o titolari di reddito agrario, purché rispettino un duplice requisito:

- 1) i **ricavi/compensi** nell'anno 2019 devono essere **non superiori a 5 milioni di euro** (per le imprese agricole si assume il volume d'affari);

- 2) il **fatturato** di aprile 2020 deve essere **inferiore ai 2/3** del fatturato di aprile 2019.

Per quanto riguarda l'ammontare dei ricavi, nelle istruzioni al modello da inviare è riportata una tabella con indicazione del campo del modello di dichiarazione dei redditi che deve essere considerato per la verifica dell'importo. Il dato più complesso da calcolare è quello relativo al **fatturato**. In particolare, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 13.06.2020, n. 15/E, ha precisato che occorre fare riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nel mese di aprile, vale a dire quelle che hanno partecipato alla liquidazione periodica.

In pratica, **devono essere considerate tutte le fatture immediate** che hanno data di aprile **e quelle differite** il cui DDT sia stato emesso in aprile (mentre la fattura potrebbe essere stata anche emessa in maggio). Con lo stesso principio devono essere escluse le fatture emesse entro il 15.04, ma relative a operazioni effettuate nel mese di marzo. Occorre tenere conto anche delle note di variazione e delle cessioni di beni ammortizzabili.

Le operazioni si considerano **al netto dell'Iva**, tranne nel caso dei commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi (D.M. 24.02.1973), dei contribuenti che applicano il regime del margine e delle agenzie di viaggi. Dubbi sussistono per le operazioni che normalmente vengono fatturate dalle imprese anche se sono escluse da Iva, come quelle di cui all'art. 15 D.P.R. 633/1972.

Il contributo spetta in misura pari al **20, 15 o 10%** della riduzione di fatturato, a seconda della fascia di ricavi conseguiti nell'anno precedente (rispettivamente, fino a 400.000, tra 400.000 e 1 milione, fino a 5 milioni) e in ogni modo in misura **non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le società** (per esempio, anche se dai conteggi risultasse un contributo di 300 euro, la persona fisica otterrebbe comunque 1.000 euro).

**Attività avviate dopo il 31.12.2018** - Ai contribuenti che hanno avviato l'attività dopo il 30.04.2019 (che, quindi, non hanno un fatturato per aprile 2019), il contributo spetta in misura minima, senza necessità di fare conteggi.

Per i contribuenti che hanno avviato l'attività tra il 1.01 e il 30.04.2019, occorre fare la **differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019**. Sono due i casi possibili:

• **se la differenza è negativa** (cioè il fatturato 2019 è superiore a quello di aprile 2020), il contributo spettante si determina applicando alla differenza la percentuale corrispondente allo scaglione di ricavi realizzato nell'anno 2019 (20%, 15% o 10%); in ogni caso, il contributo erogato non è inferiore al minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le società;

• **se la differenza è positiva** (cioè il fatturato di aprile 2020 è superiore a quello di aprile 2019), il contributo spetta nella misura minima. In questo caso, quindi, spetta il contributo anche se non vi è un peggioramento di fatturato.